



Comune di Bressana Bottarone

PROVINCIA DI PAVIA

Piazza Guglielmo Marconi 18 -27042 Codice Fiscale e P.IVA 00447770181

Web: www.comune.bressanabottarone.pv.it PEC: comune.bressanabottarone@legalpec.it

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DISCIPLINA, LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEGLI INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE, DI CUI ALL'ART. 45 DEL DECRETO LEGISLATIVO 36/2023

Approvato con delibera di giunta n. 41 in data 04.07.2024.

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 Destinatari.....	3
Art. 3 Gruppo di lavoro	4
Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo.....	5
Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6 Centrali di committenza	5
Art. 7 Quota del 20 per cento	6
Art. 8 Graduazione della misura incentivante	7
Art. 9 Disciplina delle varianti.....	7
Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	7
Art. 11 Graduazione della misura incentivante	9
Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro.....	9
Art. 13 Principi in materia di valutazione.....	10
Art. 14 Attività articolate e singole	10
Art. 15 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	10
Art. 16 Liquidazione dell'incentivo	11
Art. 17 Conclusione di singole operazioni.....	12

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Procedure di affidamento – Oneri per le attività tecniche

La presente definizione dei criteri per la disciplina, la costituzione e la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche, è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno della presente definizione dei criteri, il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 2, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dalla presente definizione dei criteri; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.

La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.

L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:

- a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
- b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.

Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 Destinatari

La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività tecniche indicate nell'allegato I.10 al Codice.

Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività tecniche (di cui allegato I.10 del Codice):

- responsabile unico del procedimento - RUP;
- soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;

- collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento;
- redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- redazione del progetto esecutivo;
- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- predisposizione dei documenti di gara;
- direzione dei lavori;
- ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- direzione dell'esecuzione;
- collaboratori del direttore dell'esecuzione;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- regolare esecuzione;
- verifica di conformità;
- collaudo statico;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Nel caso in cui l'allegato I.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della nuova disciplina il presente articolo verrà sottoposto a contrattazione preventiva.

Art. 3 Gruppo di lavoro

In relazione alla propria organizzazione, l'Ente individua con apposito provvedimento o disposizione di servizio del soggetto competente (responsabile di servizio), la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati.

Di norma il responsabile di servizio ricopre il ruolo e svolge le funzioni di responsabile unico di progetto salvo che lo stesso deleghi le suddette funzioni ad altro dipendente.

I collaboratori delle diverse figure professionali sono da individuare, di norma, tra il personale appartenente allo specifico servizio o, comunque, in possesso di adeguata competenza ed esperienza in materia che, di volta in volta, partecipa direttamente allo svolgimento delle attività indicate al precedente articolo.

Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato compresi nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.

In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.

Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte; si darà atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.

I dipendenti indicati assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.

Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001.

Art. 4 Limite soggettivo dell'incentivo

L'incentivo complessivamente maturato dal dipendente nel corso dell'anno di competenza, a prescindere dalla data di pagamento, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dallo stesso dipendente. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.

L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

Sono esclusi dall'incentivazione di cui alla presente:

- a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- b) i lavori e le opere realizzate dal privato titolare di permesso di costruire o di un altro titolo abilitativo, che assumono in via diretta l'esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomuto totale o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dell'articolo 28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero eseguono le relative opere in regime di convenzione" [art. 13, comma 7, d.lgs. 36/2023].
- c) i lavori di importo inferiore a euro 5.000,00;
- d) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000,00;
- e) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56.
- f) i lavori in amministrazione diretta.

È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti con riferimento a specifici e determinati interventi. In tal caso l'incentivazione di cui alla presente non si applica, escludendo qualunque sovra incentivazione.

Art. 6 Centrali di committenza

In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore al 25 % di quanto previsto per le singole procedure della presente definizione dei criteri.

La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2, c. 2.

La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla stessa centrale.

Art. 7 Quota del 20 per cento

La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:

- la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
- la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del dirigente/responsabile di cui all'art. 16;
- la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'ente.

Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
- strumentazione ed impianti tecnologici e/o informatici.

Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:

- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II - INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Importo lavori posta a base di gara	Percentuale (%)
Fino a €. 5.000.000	2
Da €. 5.000.001 a €. 10.000.000	1,5
Oltre €. 10.000.001	1

Art. 9 Disciplina delle varianti

Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, sempre che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	2
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	5
Redazione del progetto esecutivo	10
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	4
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dei lavori	15
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	2
Collaudo tecnico-amministrativo o Certificato di Regolare Esecuzione - Collaudo statico	5
Totale	100

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo implementazione digitale e alla formazione del personale.

La previsione consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 Graduazione della misura incentivante

La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Servizi / Forniture	Percentuale (%)
Fino a €. 5.000.000	2
Da €. 5.000.001 a €. 10.000.000	1,5
Oltre €. 10.000.001	1

Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione

Art. 12 Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale %
Responsabile unico del procedimento	30
Programmazione della spesa per investimenti	5
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	20
Redazione del progetto / Relazione descrittiva (livello unico)	20
Predisposizione dei documenti di gara	5
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	10
Regolare Esecuzione	10

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali previste concorrono al finanziamento del fondo implementazione digitale e alla formazione del personale.

La previsione consente l'attribuzione dell'intera misura dell'incentivo anche per quelle procedure, come gli affidamenti diretti, per le quali alcune attività non sono normativamente previste.

CAPO IV - NORME COMUNI

Art. 13 Principi in materia di valutazione

L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto:

- del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
- della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
- della competenza e professionalità dimostrate;
- della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.

L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.

La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del responsabile è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 16.

In ogni caso i dipendenti responsabili delle attività incentivate che violino obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano quanto assegnato con la dovuta diligenza, sono esclusi dall'incentivazione.

Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal responsabile al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 14 Attività articolate e singole

Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 15 Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella successiva.

Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se

individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella successiva.

Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.

Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	30%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	50%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	50%

Art. 16 Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal Segretario comunale. A tal fine il responsabile di servizio trasmette la documentazione atta a comprovare le attività svolte ed i relativi costi e tempi di realizzazione. La liquidazione degli incentivi destinati al responsabile di servizio è fatta dal Segretario comunale che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.

Ai fini della liquidazione il responsabile predispone una scheda per ciascun lavoro, servizio o fornitura, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata/da svolgere;
- la percentuale realizzata;
- i tempi previsti/effettivi
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

Le tempistiche di liquidazione dell'incentivo sono le seguenti:

A) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere a), b) e c) del successivo art. 17, a seguito dell'aggiudicazione definitiva dell'appalto;

B) Le fasi relative alle prestazioni di cui alle lettere d), e), f) e g) del successivo art. 17, a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo o della verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o a seguito della liquidazione della fattura a saldo.

A conclusione di ciascuna delle fasi di cui al comma precedente, viene redatta la determina di liquidazione della spesa, corredata della scheda di rendicontazione, viene trasmessa all'ufficio del personale per l'emissione dei mandati di pagamento, a favore degli aventi diritto, entro i successivi 30 giorni.

Art. 17 Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese dal personale effettivamente in servizio alla data di svolgimento delle attività:

- a) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del provvedimento di approvazione del bilancio;
- b) per la verifica dei progetti, con l'invio al Responsabile di servizio competente della relazione finale di verifica;
- c) per le procedure di gara e contrattuali, con l'aggiudicazione definitiva dell'appalto;
- d) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
- e) per il collaudo statico, con l'emissione del relativo certificato;
- f) per l'esecuzione di servizi e forniture, con le verifiche di conformità o con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- g) per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale o del certificato di regolare esecuzione.